

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO



Area dei Servizi Tecnici

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO UFFICIALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza ai principi fissati dal D.lgs. 12.06.2006 n. 163 s.m.i. *Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* e dal DPR 05.10.2010 n. 207 *Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici*, le modalità di iscrizione e di gestione dell'elenco ufficiale degli operatori economici, di seguito denominato "Elenco" per l'affidamento dei lavori in economia dell'Università degli Studi del Molise.

2. L'Albo, istituito ai sensi dell'art. 125, comma 12, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, è un elenco di operatori economici scelti e selezionati nell'interesse dell'Ateneo.

Ai sensi dell'art. 332 del DPR 207/2010, l'elenco è aperto e si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale.

L'elenco sarà suddiviso in tutte le categorie di lavoro di cui all'allegato A) del DPR 207/2010 secondo i sotto elencati importi:

- Lavori fino ad € 150.000,00 attestato SOA o, in alternativa, attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- Lavori superiori ad € 150.000,00: attestazione SOA.

3. L'Università, di seguito anche denominata Amministrazione, ricorrerà all'Albo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, per individuare gli operatori economici da invitare, in relazione all'oggetto del lavoro, alle seguenti procedure di scelta del contraente:

- procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 12, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

4. Resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione di acquisire i servizi manutentivi, se disponibili, sulla piattaforma Consip S.p.A., in conformità con le vigenti disposizioni legislative.

5. L'elenco garantisce la non discriminazione dei partecipanti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

6. L'iscrizione nell'elenco degli operatori economici è meramente conoscitiva e non costituisce prova di possesso dei requisiti speciali e generali richiesti per l'acquisizione in economia di lavori che dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Università in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

ART. 2 - PUBBLICITA'

1. L'istituzione dell'Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, è resa pubblica mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Università nonché con altri eventuali mezzi che garantiscano la massima diffusione.

2. L'Albo è aggiornato, con le medesime modalità, entro il mese di febbraio di ogni anno.

ART. 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'elenco gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006.
2. Gli operatori devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione i seguenti requisiti di carattere economico e tecnico:
 - a. Per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00: requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 oppure certificazione rilasciata da società attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori per i quali si chiede di essere iscritti nell'elenco
 - b. Per i lavori di importo superiore ad € 150.000,00: certificazione rilasciata da società attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori per i quali si chiede di essere iscritti nell'elenco.

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d'affari di lavori di cui all'art. 79 comma 2 lettera b), del suddetto DPR 207/2010 conseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore all'importo complessivo dei lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

ART. 4 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono presentare istanza sottoscritta dal rappresentante legale, recante il timbro dell'impresa e corredata di copia di valido documento di identità nei termini e con le modalità fissate negli appositi Avvisi.

ART. 5 - VERIFICHE

1. L'Università, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'elenco, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il permanere del possesso degli stessi (es. certificati del cassellario giudiziale, copia dei bilanci, DURC, attestazioni regolarità fiscale, copia conforme dei certificati di regolare esecuzione per lavori analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione, a campione e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dall'albo.

ART. 6 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

1. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui all'art. 1, comma 3, il Responsabile del Procedimento si avvale dell'Albo con riferimento alle categorie e sottocategorie d'iscrizione.
2. Fatti salvi i casi di affidamento diretto di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento, per la scelta dei soggetti da invitare procede mediante sorteggio, tra i soggetti iscritti all'albo, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti per l'esecuzione della prestazione
3. Ciascuno degli operatori economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti.
4. Qualora in una categoria o sottocategoria, se presente, non vi siano iscritti in numero sufficiente (almeno cinque per le procedure d'acquisto in economia; almeno tre per le procedure negoziate e per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 163/2006), il Responsabile del Procedimento procede con un'indagine di mercato al fine di raggiungere – se sussistono in tale numero soggetti idonei - il numero di inviti necessari.
5. Ogni singolo affidamento sarà disciplinato sia dal punto di vista normativo che tecnico (oggetto, modalità di esecuzione, corrispettivo, etc) dal relativo contratto e dai relativi elaborati tecnici.

ART. 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale, può temporaneamente sospendere un operatore economico dall'Albo, se sussiste/sussistono:
 - a. le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i;
 - b. l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- c. l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 383/2001 smi;
 - d. il divieto di cui all'art. 123 comma 6 del D.lgs. 163/2006;
 - e. l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Università, fino al termine del procedimento stesso, o si trovi in un'altra posizione di conflitto di interessi.
2. L'Amministrazione comunica per iscritto l'avvenuta sospensione dall'Albo e i relativi motivi.
 3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato qualora l'impresa dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa.
 4. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, con provvedimento del Direttore Generale, previo esperimento della procedura in contraddittorio nei seguenti casi:
 - carenza – originaria o sopravvenuta - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 5;
 - mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
 - grave negligenza o malafede nei confronti dell'Università, nell'esecuzione del contratto o della prestazione;
 - qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 3, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta. Le imprese possono essere cancellate altresì in tutti gli altri casi eventualmente previsti dalla legge ovvero a richiesta dell'impresa.
 5. Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite P.E.C. o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
 6. L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.
 7. L'Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto all'impresa i motivi della cancellazione.
 8. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione dalle sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.
 9. Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dall'Amministrazione il nulla osta per una nuova iscrizione.

ART. 8 - VALIDITA'

1. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti e avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso ed è altresì soggetto ad aggiornamento annuale.

2. L'Operatore economico già iscritto, s'impegna, pena la cancellazione dall'Elenco, a comunicare tempestivamente le variazioni influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso e quelle relative ai requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento dell'invio della richiesta di iscrizione. Al fine del mantenimento dell'iscrizione per ogni anno successivo, gli operatori economici devono dichiarare il perdurare dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione e l'eventuale variazione dei dati trasmessi, conformemente al modello fornito dall'Università, pena la cancellazione dall'Elenco.

ART. 09 - RESPONSABILITA'

1. Alla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo è preposta l'Area dei Servizi Tecnici.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Università, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo ed informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.

3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici.

4. All'atto dell'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.